

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che la 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il 16 febbraio 2012, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Granaiola, Marcucci e Baldini:

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* al convivente *more uxorio* anche nel caso in cui sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; in tal caso entrambi i

soggetti hanno diritto alle elargizioni di cui al comma 1»;

b) al comma 3, dopo la lettera *f)* è aggiunta, in fine, la seguente:

«*f-bis)* in assenza dei familiari di cui alle lettere da *a)* a *f)*, ai parenti entro il terzo grado»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nei casi di cui al comma 3, lettera *f)*, qualora sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti ci-

vili del matrimonio, la somma complessiva non inferiore a euro 200.000, di cui al comma 2, è aumentata di una quota parte pari alla somma spettante al coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di devolvere tale quota al convivente *more uxorio*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

d) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il commissario decada dal proprio mandato prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui al comma 1 sia ultimata, il mandato è prorogato automaticamente fino alla conclusione delle relative procedure. Tale proroga non dà diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti».

IL PRESIDENTE